



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE I

SERVIZI GENERALI E LEGALI – SUA – RISORSE UMANE

STAZIONE UNICA APPALTANTE

p/c del
COMUNE DI MONTEGRANARO

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO:	SUA p/c del Comune di Montegranaro
	Gara a procedura aperta ex artt. 71 e 108 del D. Lgs. n. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, con applicazione della facoltà di inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di:
	Manutenzione straordinaria strade comunali 2026
	Valore complessivo dell'appalto: € 338.804,29 + IVA di cui: – € 338.088,93 + IVA per lavori soggetti a ribasso (comprensivo di € 13.528,38 per costi della manodopera); – € 715,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CUP: I95F26000090004 – CIG: BCDF309E6F Finanziamento dell'intero progetto di € 450.000,00: mutuo Cassa Depositi e Prestiti
Scadenza presentazione delle offerte: 07 ottobre 2026, ore 13.00	

CIG: BCDF309E6F

CUP: I95F26000090004

PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Montegranaro (FM) (nel prosieguo, anche Comune), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento in appalto dei lavori denominati lavori di *“Manutenzione straordinaria strade comunali 2026”* come meglio esplicitato nel complesso dei documenti costituenti il Progetto Esecutivo, elencati al successivo § 1.1.

In tal senso il Comune, con determinazione a contrattare n. 299 del 01/09/2026 del Responsabile del Settore IV^ Lavori Pubblici – Ambiente e Patrimonio (RG n. 806), acquisita al protocollo di questo Ente con n. 14996 del 02/09/2026, ha disposto di procedere all'affidamento dell'appalto in argomento attribuendo la funzione selettiva dell'operatore alla Stazione Appaltante Qualificata della Provincia di Fermo – Servizio Appalti, Contratti - Stazione Unica Appaltante (nel prosieguo, anche SUA Provincia Fermo o semplicemente SUA), in forza e secondo le modalità previste dalla *Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell' art. 62 del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36*, ex art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sottoscritta dallo stesso Comune e dalla Provincia di Fermo in data 06/03/2025.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici”* (nel prosieguo, anche Codice) come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 e, per quanto applicabile, dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo, anche Regolamento), e dai documenti ed elaborati costituenti il Progetto Esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 06/08/2026, dal Bando e dal presente Disciplinare di gara, dal Disciplinare Telematico, dal Timing di gara e modulistica allegata.

CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM): per quanto prescritto dall'art. 57, comma 2 del Codice, il progetto posto a base di gara tiene conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) pubblicate nel sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/cam-vigenti>) denominati *“Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM*

Strade)” di cui al D.M. 5 agosto 2024, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23/08/2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, come da elaborato progettuale denominato: “TAV. 09 – Relazione C.A.M. (D.M. 5/08/2024)”.

Il presente appalto, in virtù dell'importo e delle condizioni di esecuzione, non presenta carattere transfrontaliero.

Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD)

Per l'espletamento della presente procedura, la SUA si avvale della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) (in seguito denominato “Sistema”), gestito da Net4market - CSAméd S.r.l. di Cremona (CR) e accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente agli art. 21 e 22 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005. **Le modalità di accesso, funzionamento ed utilizzo del Sistema sono indicate nel Disciplinare telematico e nel relativo Timing di gara.**

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare ed al Disciplinare telematico.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara> unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *Disciplinare telematico*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte indicato nel Timing di gara.

Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *Disciplinare telematico*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla stessa Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b. disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - ✓ un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - ✓ un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - ✓ un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

La SUA non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare Telematico.

Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla

PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il **gestore Net4market - CSAméd S.r.l. di Cremona (CR)** al numero di telefono 0372 - 080708, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail al seguente indirizzo: imprese@net4market.com.

Durata del procedimento

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, e dell'art.17, comma 3, del Codice e dell'allegato I.3 al Codice la durata del procedimento di gara è prevista pari a 5 (cinque) mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara.

Criterio di aggiudicazione

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ex art. 71 del Codice e con applicazione del criterio del minor prezzo determinato come massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori pari ad € 338.088,93 (comprensivo di € 13.528,38 per costi della manodopera), oltre € 715,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Inversione procedimentale

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, il Comune ha stabilito di disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti (c.d. inversione procedimentale) e di procedere alla verifica della documentazione amministrativa del solo offerente primo graduato. La verifica dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC, con conseguente eventuale attivazione del soccorso istruttorio di cui al successivo § 14, sarà svolta invece su tutti i partecipanti.

Stazione Appaltante qualificata delegata

Provincia di Fermo – Servizio Stazione Unica Appaltante (SUA)

L.go Don Gaspare Morello 2/4, 63900 - Fermo,

Codice AUSA: 0000242962

CF: 90038780442 – PI. 02004530446,

Pec: provincia.fermo@emarche.it

Stazione Appaltante delegante (Amministrazione contraente)

Comune di Montegranaro (FM)

Piazza Mazzini 1 – cap. 63812

C.F.: 00218260446

P.IVA: 00218260446

Pec: segreteria@pec.comune.montegranaro.fm.it

pagina web <https://www.comune.montegranaro.fm.it>

Luogo di svolgimento del lavoro:

Comune di Montegranaro (Codice ISTAT 109018, Codice NUTS ITI35).

CIG: BCDF309E6F - **CUP:** I95F26000090004 - **CUI:** L00218260446202600005

CPV: 45233140-2 - Lavori stradali;

Codice ATECO: 42.11.00.

Responsabile Unico del Progetto dell'Amministrazione Contraente delegante (RUP) e Responsabile Unico del Progetto della Stazione Appaltante qualificata delegata per la fase di affidamento (RPA). Direzione lavori

Ai sensi dell'art. 62, comma 13, del Codice, la SUA è direttamente responsabile per le attività svolte per conto delle Amministrazioni Contraenti nella fase di affidamento, salvo che per i compiti per i quali sono necessarie specifiche conoscenze e capacità tecniche, ivi compresa l'eventuale verifica della congruità dell'offerta e/o dei costi della manodopera, che saranno di competenza del RUP dell'Amministrazione contraente, in possesso delle specifiche professionalità necessarie per lo studio, la verifica e la valutazione degli elementi di natura prettamente tecnica.

Il Responsabile Unico del Progetto dell'Amministrazione contraente (**RUP**), ex art. 15 comma 1 del Codice, è l'Ing. Mauro Fortuna, Responsabile del Settore IV^ LL.PP. Ambiente e Patrimonio del Comune di Montegranaro: tel.: 0734 897949 – PEC: llpp@pec.comune.montegranaro.fm.it - e-mail: llpp@comune.montegranaro.fm.it.

Il Responsabile Unico del Progetto della Stazione Appaltante qualificata delegata per la fase di affidamento (**RPA**), ex art. 15, comma 9, del Codice è la Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore I Servizio Appalti, Contratti – SUA della Provincia di Fermo, tel: 0734 232341 - e-mail: lucia.marinangeli@provincia.fm.it; - Pec: provincia.fermo@emarche.it.

Il Direttore dei lavori ex art. 114 del Codice, è Geom. Daniele Cinti, con sede a Porto San Giorgio (FM) in Via Solferino, 41, P.IVA 01676700444.

Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dall'art. 27, del Codice, per la presente procedura, di importo inferiore alla soglia comunitaria, la pubblicità sarà garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita da ANAC, che previa trasmissione da parte di questa SUA, pubblicherà avvisi e bandi sulla *"Piattaforma per la pubblicità legale degli atti"* (PVL), nel rispetto dei termini di cui all'art. 85 del Codice, senza oneri a carico del Committente.

Si procederà inoltre alla pubblicazione del Bando sul sito web della Provincia di Fermo, profilo del committente, link *"SUA"* (<http://www.provincia.fermo.it/sua>) e sulla pagina *"Amministrazione Trasparente"* del Comune Committente ed alla pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla PAD in uso alla Provincia di Fermo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

1.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto Esecutivo redatto dall'Ing. Mauro Fortuna, verificato e validato dall'Arch. Irene Clementi e dal RUP, Ing. Mauro Fortuna, giusto verbale prot. 12045 del 05/08/2026 ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. 158 del 06/08/2025;
- 2) Bando di gara, Disciplinare di gara e modulistica;
- 3) Disciplinare telematico;
- 4) Timing di gara,
approvati con determinazione Settore I Affari Generali - Contratti - SUA della Provincia di Fermo n. 173 RS (RG n. 710) del 07/09/2026;
Ai sensi dell'art. 88 del Codice, la documentazione di gara di cui ai precedenti punti 1); 2), 3) e 4) è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sulla PVL e sulla PAD in uso alla Provincia di Fermo, raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.
- 5) *"Codice di comportamento"* adottato dal Comune di Montegranaro reperibile al link. <https://halleyweb.com/c109018/zf/index.php/atti-general/index/dettaglio-atto/atto/3>:
ciascun concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai

propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.

Restano a esclusivo carico dell'operatore economico l'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet.

Ai fini della presente procedura, ai sensi dell'art. 82, comma 2 del Codice, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Disciplinare e quanto previsto nel Capitolato speciale d'Appalto, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

1.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti (sezione "*Chiarimenti*"), entro il termine indicato nel Timing di gara alla voce "*Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti*", ossia **entro le ore 13:00 del 28/09/2026**.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e senza indicare il nominativo del mittente nel testo e/o in calce alla stessa richiesta di chiarimento. Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite fino al sesto giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima e saranno raccolte in un apposito verbale che, nella data e ora previsti alla voce "*Pubblicazione del verbale definitivo di chiarimenti*" del richiamato Timing di gara, sarà pubblicato nella sezione "*Doc. Gara – Allegata*" (presente all'interno della scheda telematica di gara).

Tale documento che costituirà parte integrante degli atti di gara, dovrà essere inserito tra la "Documentazione amministrativa".

Qualora i chiarimenti o le informazioni attengano ad aspetti di natura tecnico-progettuale, la SUA provvederà ad acquisire la risposta dal RUP del Comune Committente nei tempi occorrenti.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (in seguito FVOE) e

comunque ad adempimenti per la partecipazione da eseguire nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dalla stessa ANAC.

FARE MOLTA ATTENZIONE: si precisa che la SUA utilizzerà l'ambiente denominato "Chiarimenti", per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte. Utilizzerà, invece, la PEC per tutte le comunicazioni successive alla fase di presentazione dell'offerta, ivi comprese le comunicazioni di seduta pubblica di cui al successivo paragrafo 19.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di consultare e verificare le suddette modalità di comunicazione.

1.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la PAD. **I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla Piattaforma e di presentazione dell'offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni.**

Le comunicazioni relative agli atti recettizi (es. esclusione, aggiudicazione, attivazione del soccorso istruttorio, richiesta di chiarimenti o giustificazioni ecc.) avvengono utilizzando il domicilio digitale registrato sulla PAD o, in caso di malfunzionamento della piattaforma, al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 ed acquistano efficacia con la consegna al predetto domicilio; per gli operatori economici transfrontalieri, dette comunicazioni avvengono attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In conformità a quanto previsto dal DPCM n. 148/2021, si precisa quanto segue per gli operatori di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 82/2005 e, in via analoga, per gli operatori economici transfrontalieri:

- i concorrenti sono tenuti ad indicare e tenere aggiornato direttamente sulla Piattaforma l'indirizzo PEC quale domicilio digitale da utilizzare ai fini delle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6-bis e 6-ter del CAD; gli operatori economici transfrontalieri devono indicare un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
- il proprietario della casella di posta elettronica certificata ha "l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese" il proprio indirizzo di posta elettronica;
- il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo rappresenta un caso di irreperibilità colpevole del destinatario, salvo prova contraria, in quanto su di lui incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile;
- dunque è valida la notifica eseguita tramite PEC ad un indirizzo di posta elettronica attribuito in base alle risultanze del registro Ini PEC alla destinataria dell'atto anche se tale indirizzo non è stato più rinnovato o non viene utilizzato;
- la notifica si considera valida anche nell'ipotesi in cui la casella di posta elettronica sia piena;
- l'operatore economico ha la responsabilità nella gestione del domicilio digitale indicato alla stazione appaltante;
- ricadono sull'operatore "inadempiente" le conseguenze negative non solo dell'obbligo di dotarsi di indirizzo PEC, ma anche di tenerlo operativo, considerandosi comunque valida la comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata alla Stazione Appaltante.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura e pertanto la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Oggetto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato *"Manutenzione straordinaria strade comunali 2026"* nel Comune di Montegranaro, sulla base del Progetto Esecutivo di cui al precedente § 1.1 posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, il Comune ha ritenuto opportuno strutturare l'affidamento in un lotto unico in quanto la suddivisione non permetterebbe la continuità dei processi di lavorazioni con la conseguente impossibilità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto dell'appalto.

Il Comune committente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 comma 6 e dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice, si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza dopo la verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura.

2.1 Importo

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, Iva esclusa, ammonta ad **€. 338.804,29** come di seguito declinato:

N.	OGGETTO	IMPORTI IN EURO IVA esclusa	Ribassabile/non ribassabile
1	IMPORTO DEI LAVORI A MISURA di cui manodopera	€ 338.088,93 € 13.528,38	RIBASSABILE non ribassabile (*)
2	COSTI DELLA SICUREZZA	€ 715,36	NON RIBASSABILE
	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO [1+2]	€ 338.804,29	

Il prezziario utilizzato per la determinazione del quadro economico è il Prezziario Regione Marche 2026 – approvato con D.G.R. n. 883 del 29/06/2026.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, l'importo a base di gara **comprende** i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 13.528,38 come da Elaborato progettuale denominato: *"TAV. 8 – Incidenza della Manodopera"*.

(*) I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposte dall'operatore nell'offerta saranno oggetto di verifica.

(*) N.B. 1:

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante. La stazione appaltante è tenuta a indicare il valore dei costi della manodopera come parametro (cft. MIT parere 2505 del 17/04/2024). Infatti, eventuali dichiarazioni di riduzione del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno oggetto di verifica come pure ribadito al successivo § 16, N.B 3 al sub c).

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, si dà atto che il C.C.N.L. applicabile al personale dipendente impiegato per il presente appalto è quello *Lavoratori dipendenti delle aziende industriali e cooperative del settore edilizia ed affini* che è stato rinnovato in data 21 febbraio 2025 (codice F012) e sulla base del medesimo è stato stimato il predetto importo del costo della manodopera.

Al presente appalto non si applica la disposizione del comma 2-*bis* del medesimo art. 11 in quanto le lavorazioni scorporabili, sebbene differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto, appartengono a categorie omogenee rispettivamente di valore inferiore al 30% del totale dei lavori.

L'affidatario è tenuto ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto il trattamento economico e normativo stabilito dal predetto contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Gli operatori economici possono indicare nella propria domanda di partecipazione il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. **In tal caso, ai sensi dell'art. 5, dell'All. I.01 del Codice, per consentire la verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'art.**

110 del Codice, dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela sia dal punto di vista economico che normativo.

N.B. 2: Art 3 all'Allegato I.01 del Codice (Presunzione di equivalenza):

Comma 1. Ai fini della dichiarazione di cui all'art. 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinente il medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Comma2: Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012; F015; F018.

Ai sensi dell'articolo 100, comma 4 del Codice e dell'allegato II.12, l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Incidenza percentuale (%)	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile	Avvalimento
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	II	338.804,29	100	prevalente	SI (max 50%)	SI

N.B. 2:

Gli importi ascritti contengono la quota di pertinenza degli oneri per la sicurezza, quantificati in €. 715,36 e comunque non soggetti a ribasso.

L'intervento in oggetto, per complessivi €. 450.000,00 è finanziato tramite assunzione di mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti.

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125, comma 1, del Codice e art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, un'anticipazione pari al **venti per cento** dell'importo contrattuale, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Per quanto disposto all'art. 3, lett. m) dell'Allegato I.7 e dall'art. 1.3 del CSA, il **pagamento** delle prestazioni contrattuali avverrà: "**misura**".

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 125 del Codice. L'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento al raggiungimento del 45% delle lavorazioni (art. 23 del CSA); saldo a conclusione dei lavori, subordinato alla presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9 del Codice (artt. 23 e 24 del CSA).

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e, in ossequio al *milestones* inerente all'attuazione della Riforma n. 1.11 relativa alla *"Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie"*.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

3.1 Termini per l'esecuzione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i **lavori** compresi nell'appalto è fissato in n. **90 (novanta)** giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, redatto ai sensi dell'art. 3, dell'allegato II.14 al Codice e dell'art. 13 del CSA.

3.2 Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 comma 2, lett. a) del Codice, qualora in corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o diminuzione, del costo delle opere superiore al 3% (tre per cento) dell'importo complessivo dei lavori a base di gara, i singoli prezzi delle lavorazioni sono aggiornati in misura pari al 90% (novanta per cento) del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater, elaborati dall'ISTAT (art. 60, comma 3, lett. a)). L'allegato II.2-*bis* del Codice disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore

merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto (art. 60, comma 4-quater)

In relazione alle regole per il calcolo della variazione dei prezzi, si applica quanto previsto all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 9 del Codice, la parte eventualmente svantaggiata è comunque garantita dagli strumenti finalizzati al rispetto del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati all'Amministrazione Committente.

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice e dell'art. 35 del CSA, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le predette modifiche contribuiscono all'importo costituente parametro di riferimento per l'individuazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dei partecipanti come evidenziato al successivo § 6.2.

3.4 Valore Complessivo

Ai fini dell'art. 14, commi 1 e 4 del Codice, il valore globale stimato dell'appalto è pari ad €. 406.565,15 al netto di Iva, determinato dalla somma del valore dell'appalto principale (€. 338.804,29) e dell'eventuale opzione (€. 67.760,86) come di seguito:

Importo totale dell'appalto	€ 338.804,29
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 67.760,86
Valore globale stimato ex art. 14, comma 1, lett. a)	€ 406.565,15

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori di cui agli artt. 65 e 69 del Codice, nonché gli operatori economici raggruppati ai sensi dell'art. 68 del medesimo decreto che risultano in

possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

N.B. 1: Si evidenzia che:

- l'elencazione di cui all'art. 65 del Codice, non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione ANAC del 21 ottobre 2010, n. 7);
- È sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietata la partecipazione al presente appalto, nonché agli eventuali subappalti e cottimi, al soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione ad esso inerenti. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente periodo sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietato ai concorrenti e pertanto ne determina l'esclusione, la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, **se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d),** sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non

partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'**esclusione** del medesimo **se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d)**, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso di mancata indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere d) del Codice eseguono le prestazioni con la propria struttura. La predetta previsione non è estesa ai consorzi di cooperative né ai consorzi di imprese artigiane (art. 65, comma 2, lett. b) e c)) in quanto non si ritiene che questi ultimi possano indicare sé stessi come esecutori stante lo scopo mutualistico; detti consorzi devono sempre indicare una consorziata esecutrice.

È **vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'**esclusione** del medesimo **se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d)**, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad

informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'articolo 68 commi 15 e 16 del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'articolo 68 del Codice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'organo comune agisce in rappresentanza della rete e può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso, a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 94, comma 5, lett. d) del Codice dei Contratti e degli articoli 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 14/2019:

- L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento e ai fini della partecipazione alla presente procedura, è tenuta a presentare idonea dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare; l'impresa presenta a Sistema, inoltre, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
- L'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, commi 1 e 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero la domanda di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, fino al deposito del decreto previsto rispettivamente dall'articolo 163 del predetto R.D. e dall'art. 47 del predetto D.Lgs. 14/2019, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente essere autorizzata dal Tribunale competente.

In entrambi i casi, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria del R.T.I. e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

N.B.2:

Ai sensi dell'articolo 68, comma 12, del Codice, gli offerenti singoli o in forma aggregata, già in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara in misura integrale, possono cooptare ulteriori operatori economici.

I cooptati:

- a) non possono contribuire utilmente al possesso dei requisiti richiesti all'Offerente;
- b) non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Codice;
- c) devono essere in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 1, lettera a) del Codice;
- d) non possono eseguire lavori in misura superiore al 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori e comunque nei limiti della propria classifica di attestazione SOA, anche per categorie diverse da quelle richieste dal presente Documento;
- e) devono impegnarsi ad associarsi come cooptati con l'Offerente, ma non si configurano come Offerenti, non sottoscrivono l'offerta, non assumono quote di partecipazione e non presentano garanzie;
- f) presentano un proprio DGUE e un proprio modello di domanda, nei limiti di quanto di loro pertinenza.

La verifica dei requisiti effettivamente posseduti dai concorrenti e dalle imprese cooptate, nel rispetto delle norme e dei principi previsti dalla disciplina di riferimento, sarà effettuata dalla Stazione Appaltante in sede di gara.

Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri dell'U.E., nonché a quelli stabiliti in paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane nel rispetto di quanto di seguito previsto.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono esclusi dalla gara gli operatori economici, per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Codice, in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio, delle consorziate indicate quali esecutrici e di quelle che prestano i requisiti.

N.B.1:

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore di un operatore economico che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 94 del Codice anche per conto

dei soggetti elencati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023.

Con riferimento alle ipotesi di esclusione previste dall'art. 94 commi 1 e 2, ciascun operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliario*) deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/2000 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dai commi 3 e 4 del citato articolo 94 così come di seguito precisato, utilizzando il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Ciascun operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliario*) deve altresì compilare, sottoscrivere ed allegare i modelli: *Dichiarazione titolare effettivo* e *Dichiarazione conflitto di interesse*.

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 94 commi 3 e 4 del Codice, dichiarando i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 commi 3 e 4 del Codice ovvero senza indicare i nominativi dei singoli soggetti – ma indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'istanza – salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 94 , commi 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

A tal fine, si precisa quanto segue:

- a) l'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2, operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva riguardano (commi 3 e 4):
- se si tratta di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in nome collettivo: i soci e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
 - se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, inclusi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione / vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore agli amministratori), di direzione / controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;

- nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima;
- b) In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art. 94 – entrambi i soci.
- c) I reati di cui al comma 1 dell'art. 94 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p.
- d) Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 94 co. 1 del Codice, l'operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento*) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/00 utilizzando il DGUE secondo quanto specificato nel relativo paragrafo del presente disciplinare.

In particolare, si precisa che:

Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 94 comma 1 del Codice, la dichiarazione di merito da parte dell'operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento*) dovrà essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:

- ✓ soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri);
- ✓ Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata etc.);
- ✓ fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);

N.B.2:

Si fa presente che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati,

non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., (rilevanti solo qualora il giudice abbia applicato le pene accessorie previste dall'art. 317-bis del codice penale) i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “*non menzione*” ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “*visura*” (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

- ✓ eventuali misure di *self cleaning* adottate;

N.B.3:

Si rappresenta infatti che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94, ad eccezione del comma 6, e all'art. 95, ad eccezione del comma 2, del Codice (cioè avente irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate), è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Pertanto l'operatore economico (*concorrente, eventuale impresa ausiliaria*) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo rilevanti ai fini della disciplina di cui agli articoli 94 e 95 (al netto delle predette eccezioni) descrivendo le eventuali misure di *self cleaning* adottate, utilizzando preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione presenti negli allegati predisposti dalla stazione appaltante.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. In ogni caso, non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

- ✓ misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

N.B.4:

Come disposto dall'art. 96, co. 6, del Codice, si precisa che un operatore economico (*concorrente, eventuale impresa ausiliaria*) che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 co. 5 ed all'art. 95 co. 1 del Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 (*violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei*

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti) l'operatore economico (concorrente o eventuale impresa ausiliaria) è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (*gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.10 al Codice*) l'operatore economico (concorrente o eventuale impresa ausiliaria) è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione in data certa anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Costituisce causa di esclusione per un periodo di sei mesi, il mancato possesso della **patente di cui all'art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008** ovvero il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice.

N.B.5:

L'art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce che sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del D. Lgs., ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le

imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 27. **Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività indicate, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.** La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle circostanze individuate dal medesimo articolo 27. Ai sensi del comma 10, la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14. Inoltre, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1 dell'art. 27, ovvero nel caso di possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, oltre a specifiche sanzioni, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a) si applica l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, per un periodo di sei mesi.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non producono copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n.262 del 20/06/2023.

Invero, l'art. 99 del Codice in combinato disposto con l'art. 40 dell'allegato II.12 dello stesso Codice, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la

Pagina 27 di 83

partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall'ANAC. Presso la BDNCP è istituito il FVOE di cui all'art. 24 del Codice per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. **L'operatore economico è tenuto a registrarsi al servizio FVOE (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti) seguendo le istruzioni ivi contenute.** Ad istanza della SUA, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per la comprova del requisito, la SUA acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

FARE MOLTA ATTENZIONE: i requisiti generali di cui al precedente § 5, nonché il presente requisito di idoneità professionale **devono essere posseduti da tutti gli operatori economici partecipanti a qualunque titolo e per qualsiasi lavorazione/attività ricompresa nel presente affidamento, compresi gli eventuali ausiliari o subappaltatori.**

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

1) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 100, commi 4 e 5 del Codice, dell'Allegato II.12, dell'art 133 del Codice e dell'Allegato II.18, l'operatore economico – fatto salvo quanto

previsto dall'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice - **dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA**, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 al Codice e in conformità alla tabella «A» al citato dell'Allegato II.12, tenuto conto anche dell'eventuale variazione di cui al precedente § 3.3, ovvero:

Lavorazione	Cat.	Classifica *	Importo + eventuali opzioni (es. quinto d'obbligo....) (€) (*)	incidenza percentuale (%)	Indicazioni speciali ai fini della gara		
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile	Avvalimento
Lavori Stradali	OG3	II	406.565,15	100	prevalente	SI (max 50%)	SI

(*) Anche le opzioni (es c.d. quinto d'obbligo....) contribuiscono al parametro di riferimento per l'individuazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dei partecipanti.

La comprova dei requisiti è fornita mediante **ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE** in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.

N.B. 1:

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

N.B. 2:

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 13 **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento

dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice;

- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

N.B. 3:

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere *in itinere* l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

FARE MOLTA ATTENZIONE: solo per gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall'Italia:

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell'articolo 3 dell'Allegato II.12 al Codice.

6.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (salvo l'ipotesi di rete - soggetto qualificata SOA, in quanto equiparata, per la qualificazione di lavori, al consorzio stabile ai sensi dell'art. 68, comma 20, del D.Lgs. 36/2023) ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un Consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità di cui ai precedenti paragrafi 5 e 6.1. (CCIAA, Albo...) devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al precedente paragrafo 6.2.1) dovrà essere posseduto secondo quanto di seguito descritto: in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, con riferimento ad ogni singola categoria, dal raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario nel suo complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'eventuale esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI E RETI SOGGETTO CON QUALIFICAZIONE SOA

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) nonché le reti soggetto in possesso di qualificazione SOA, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 5 del Codice, devono essere posseduti:

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;
- in caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

I requisiti di idoneità di cui al precedente paragrafo 6.1. (CCIAA, Albo...) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lett. b) e c), 100, comma 2, del Codice dei Contratti, nonché dell'art. 32 dell'Allegato II.12 al Codice, il requisito

di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al precedente punto 6.2.1) deve essere posseduto:

- a. in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio anche facendo ricorso ai requisiti posseduti dalle consorziate che li costituiscono;
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti:
 - i. se il consorzio esegue i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate (in altri termini il consorzio spende e utilizza i requisiti sia posseduti in proprio che posseduti dalle imprese consorziate (*c.d. cumulo alla rinfusa*);
 - ii. per gli appalti che il consorzio esegue tramite la/le consorziata/e indicata/e in sede di gara come esecutrice/i, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio (*divieto del c.d. cumulo alla rinfusa*), essendo esclusa la possibilità di far ricorso all'avvalimento, anche intra consorziate o tra consorziata esecutrice e consorzio, per quanto disposto dall'art. 132 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui un consorzio fra imprese artigiane, ovvero un consorzio stabile abbia estromesso o sostituito una consorziata esecutrice, ovvero una consorziata dei cui requisiti il consorzio si avvale, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'eventuale esclusione del raggruppamento.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema **Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE)**, reso disponibile dall'ANAC.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti presso: www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti), secondo le istruzioni ivi contenute. In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze o malfunzionamento del sistema, la SUA procederà ai sensi dell'art. 99, comma 3-*bis* del Codice.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 6.2 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (c.d. avvalimento interno).

FARE MOLTA ATTENZIONE: non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere in proprio i requisiti previsti dal § 5 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un **proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la **dichiarazione di avvalimento** contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (compilare il *Modello Avvalimento* allegato alla documentazione di gara);
- c) compilare e sottoscrivere i modelli *Dichiarazione titolare effettivo* e *Dichiarazione conflitto di interesse*;
- d) **sottoscrivere digitalmente**, unitamente al partecipante ausiliato, il contratto di avvalimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice. Il **contratto di avvalimento** contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse strumentali ed umane messe a disposizione dall'ausiliaria e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Infatti il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 7, del Codice, il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'art. 104, commi 5 e 6 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria, anche nel caso in cui l'ausiliaria abbia fornito dichiarazioni mendaci.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un congruo termine comunque non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, **pena l'esclusione dalla procedura**, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante **procede all'esclusione del concorrente dalla procedura**.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, in qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il RPA richiede per iscritto ai sensi dell'art. 104 co. 6 del Codice, secondo le modalità di cui al paragrafo 3.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, **la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura**.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano **preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta**.

FARE MOLTA ATTENZIONE: la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

N.B. 1 - FARE MOLTA ATTENZIONE: obbligo di avalimento a carico degli operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente paragrafo, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 104 del Codice.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente, dell'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto e delle condizioni stabilite nel presente documento. Ai sensi dell'articolo 119 comma 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d) dello stesso, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto c.d. "facoltativo" comporta che il subappalto non sarà autorizzato in fase di esecuzione mentre, in caso di subappalto c.d. "qualificante", si procederà **all'esclusione** del partecipante per mancanza dei requisiti di qualificazione.

Il subappalto è consentito come segue:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (inclusi oneri sicurezza)	incidenza percentuale	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile*	Avvalimento
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	II	338 804,29	100 %	prevalente	SI (max 50% importo categoria prevalente)	SI

**Ai sensi dell'art. 119 comma 1, del Codice, la quota percentuale subappaltabile dei lavori prevalenti deve essere contenuta entro il limite massimo del 50%*

Si precisa che:

- ai sensi dell'articolo 119 comma 2, del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese indicando dettagliatamente le motivazioni che devono essere legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
- non devono sussistere a carico del soggetto indicato quale subappaltatore i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;

- c) l'affidatario del subappalto deve possedere la patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 con punteggio non inferiore a quindici crediti, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del citato art. 27;
- d) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria;
- e) la verifica delle condizioni di esclusione del subappaltatore verrà fatta prima della stipula del contratto;
- f) in caso di subappalto c.d. "*facoltativo*", la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto ne impedisce l'autorizzazione in sede di esecuzione;
- g) in caso di subappalto c.d. "*qualificante*", la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto comporta **esclusione** del partecipante per mancanza dei requisiti di qualificazione
- h) non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice;
- i) ai sensi dell'art. 2 e 30 All. II.12. del Codice, i requisiti relativi a tutte le categorie scorporabili non posseduti dalla concorrente, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente e concorrono all'importo della stessa ai fini della relativa qualificazione. Le suddette lavorazioni scorporabili sono subappaltabili al 100% ad imprese qualificate nelle relative categorie;
- j) ai sensi dell'art.119, comma 6, del Codice, l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune committente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- k) ai sensi dell'art.119, comma 2-bis, del Codice nei contratti di subappalto o nei subcontratti che saranno comunicati e quindi autorizzati dalla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, del Codice e che si attiveranno al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del Codice;
- l) ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro o a questi equivalenti, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

- m) ai sensi dell'articolo 57, comma 1, del Codice dei Contratti, l'appaltatore deve garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai propri dipendenti e contro il lavoro irregolare;
- n) l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- o) l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del Codice;
- p) trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei *“Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)”* di cui al D.M. 5 agosto 2024, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23/08/2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024, come da elaborato progettuale denominato: *“TAV. 09 – Relazione C.A.M. (D.M. 5/08/2024)”*;

N.B. 1 –

Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici derivanti dai CAM.

Trovano, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui agli artt. 57 comma 1 e 2-bis; 102 comma 1, e l'allegato II.3 del D. Lgs. n. 36/2023. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo § 9.

Si ricorda, infine, che l'obbligo assunzionale del concorrente di cui al precedente § 9.4 può essere soddisfatto anche con riferimento alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, restando irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante.

Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 57 comma 1 e 2-bis; 102 comma 1, e dell'allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di garantire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato, si applicano le seguenti clausole sociali quali requisiti necessari dell'offerta:

- 9.1. l'aggiudicatario è tenuto a **garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al § 2.1.** In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. **In tal caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela sia dal punto di vista economico che normativo.** Questa dichiarazione è verificata con le modalità di cui all'articolo 110, del Codice in conformità all'allegato I.01.
- 9.2. i sensi degli artt. 57 comma 1, 102 e 113, commi 1 e 2, e dell'All. II.3, art. del Codice, gli operatori economici tenuti alla redazione del **Rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, **copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità** a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- 9.3. ai sensi degli artt. 57 comma 1, 102 e 113, commi 1 e 2, e dell'All. II.3, art. 1 commi 2 e 3 del Codice, gli operatori economici, diversi da quelli di cui al precedente punto e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto derivante dal presente appalto, sono tenuti a consegnare al Comune committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. I medesimi O.E. sono altresì tenuti a

consegnare al Comune, entro il medesimo termine, la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente punto è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

9.4. **a pena di esclusione**, ai sensi degli artt. 57 comma 1, 102 e 113, commi 1 e 2 e dell'All. II.3, art. 1 comma 4 del Codice, dichiarazione resa ex D.P.R. n. 445/2000, **attestante l'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie** per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile¹.

Si precisa quanto appresso:

- la quota incrementale prevista dalla norma afferisce sia ai lavoratori giovani, sia alle lavoratrici e, pertanto, la percentuale di incremento deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie; il 30% va, quindi, definito in termini di unità utili, non in termini assoluti, potendo un'unità lavorativa soddisfare sia il requisito di genere, sia quello anagrafico;
- in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale, si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
- le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- l'obbligo assunzionale può essere soddisfatto anche con riferimento alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, restando irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.

ATTENZIONE: L'omessa dichiarazione o l'omessa indicazione delle percentuali o di una delle percentuali di cui al precedente punto, o di percentuali inferiori a quelle indicate è causa di esclusione immediata e non è sanabile mediante soccorso istruttorio in quanto definita dall'art. 57, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 requisito necessario dell'offerta.

¹ Compatibilmente con i principi dell'Unione Europea, non sussiste alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il **30%** di giovani e donne, qualora le imprese avessero in organico già tutte le figure utili a portare a termine l'appalto e non procedessero a nuove assunzioni. **La dichiarazione va comunque resa a pena di esclusione.**

N.B.: Detto adempimento vale per ciascun operatore economico partecipante, indipendentemente dal numero di dipendenti occupato.

9.5. Fermo restando quanto previsto al § 5 sui requisiti generali e cause di esclusione, si applica l'art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008; pertanto, l'operatore economico, ai fini dell'esecuzione del contratto, **deve essere in possesso della cd. "patente a punti" o documento equivalente ai sensi del citato articolo**, ove non in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100 comma 4 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice, per partecipare alla presente procedura **non è richiesta la produzione di alcuna garanzia provvisoria.**

11. SOPRALLUOGO

Per partecipare alla presente procedura, **non** è prevista l'effettuazione di alcun sopralluogo obbligatorio. La facoltativa presa visione dei luoghi, effettuata fuori dall'edificio oggetto di intervento, non sarà pertanto certificata dal Comune Committente.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Le indicazioni operative sulla modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. Il pagamento è verificato mediante consultazione del FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.

In conformità al Consiglio di Stato Adunanza plenaria - Sentenza 9 giugno 2025 n. 6, in caso di mancato pagamento, questa stazione appaltante accetta la regolazione successiva ammettendo che il concorrente provveda al versamento dovuto anche dopo la scadenza per la presentazione dell'offerta ed entro il termine comunicato dalla stessa stazione appaltante, comunque non oltre l'inizio della fase di valutazione delle offerte.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Autorità attraverso apposite FAQ, si precisa che in caso di ATI, costituita o non costituita, e di consorzio ordinario, l’obbligo del versamento ricade sulla capogruppo, mentre in caso di consorzio stabile il versamento deve essere eseguito dal consorzio.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell’offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

Nella Tab dedicata all’upload dell’offerta economica, a sistema sarà presente anche un apposito spazio dedicato al caricamento del file attestante l’avvenuto pagamento del contributo ANAC. Tale spazio avrà formato .pdf.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata **inammissibile**².

13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione deve pervenire entro il termine **perentorio** previsto nel “TIMING DI GARA”, ossia entro le **ore 13:00** del giorno **07 ottobre 2026** (07/10/2026, ore 13:00), esclusivamente per via telematica, attraverso la PAD accessibile dal seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo in formato elettronico e, salvo laddove diversamente indicato, sottoscritta con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare telematico.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l’offerta, dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente procedura e così composta.

“Documentazione amministrativa”

“Offerta economica”

FARE MOLTA ATTENZIONE: per procedere all’inserimento della documentazione all’interno delle sezioni dedicate alla presente procedura, si rimanda alle indicazioni riportate nel “Disciplinare Telematico” e nel “Timing di gara”.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000; per i

² Secondo il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 9.06.2025 “L’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall’articolo 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 (e anche dall’articolo 222 del Codice dei contratti pubblici del 2023), va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all’Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l’offerta dell’operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile.

concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione ed altri documenti/dichiarazioni allegati alla domanda di partecipazione, l'offerta economica devono essere sottoscritte con **firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, come indicato nei rispettivi articoli del "Disciplinare Telematico".

FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni richieste possono essere redatte sui modelli predisposti e scaricabili nella sezione dedicata alla gara su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo all'interno della sezione "*Doc. gara - Allegata*" concernente la procedura di gara. Il DGUE deve essere compilato utilizzando l'apposito *form* presente nel Bando pubblicato sulla piattaforma del Sistema allo step denominato "DGUE". Al termine della compilazione il Sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato e di scaricarlo, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nella Documentazione Amministrativa di cui al successivo § 15.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100, comma 3 e 105, del Codice e l'allegato II.8 al medesimo.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella cartella Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 101, del Codice.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

FARE MOLTA ATTENZIONE: dopo la predetta data di scadenza (ore **13:00** del giorno **07/10/2026**) non sarà possibile caricare a Sistema nessun documento.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la SUA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Il mancato riscontro alla richiesta della SUA entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica³.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;

³ Art. 101, comma 3, del Codice: *La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica*

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, **solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti** ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta;

Non sono sanabili:

- **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;**
- **le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;**
- **la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;**
- **la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.**

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a sette giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura

Restano salvi i casi che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine di tre giorni a pena di esclusione.

La SUA può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine comunicato dalla SUA.⁴ I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Il deposito telematico della documentazione richiesta in regime di soccorso istruttorio deve essere effettuato nel rispetto dell'art. 8 del Disciplinare telematico.

⁴ CdS Sez. V n. 2789/2025: “...il principio di perentorietà dei termini assegnati al concorrente in sede di soccorso istruttorio nel corso di gara, deve essere letto nell'ottica del concorrente principio di risultato scolpito nell'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, in modo da rendere intollerabile lo sfioramento del termine massimo di legge previsto per l'integrazione documentale – termine che, appunto, la stessa legge ha ritenuto di per sé compatibile con le esigenze di speditezza e tempestività delle operazioni di gara – ma da consentire, viceversa, che non abbia rilievo invalidante lo sfioramento del termine assegnato dalla stazione appaltante contenuto in quello massimo di legge: tanto al fine di evitare che l'annullamento delle operazioni di gara possa essere ancorato ad irregolarità di mera valenza formale, quando il dettato di legge sia sostanzialmente rispettato”

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine perentorio previsto nel “*TIMING DI GARA*”, il concorrente dovrà depositare sulla Piattaforma Telematica di Approvvigionamento (PAD), secondo le modalità stabilite all’art. 6 “*Deposito telematico documentazione amministrativa*” del Disciplinare telematico, la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, la quale contiene la documentazione di seguito riprodotta nonché la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione e a quanto richiesto e disciplinato nel presente documento (es: eventuale procura; garanzia provvisoria; documentazione in caso di avvalimento ecc....) ..

N.B. 1 - FARE MOLTA ATTENZIONE: Si riporta di seguito stralcio dell’art. 6 del Disciplinare Telematico.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf.

La cartella .zip dovrà essere **firmata digitalmente** e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta (vedi al proposito il timing di gara).

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale all'apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip.

L’upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell’apposita voce giustificativa “Documentazione Amministrativa”, predisposta nella sezione denominata “Doc. gara - Amministrativa” ed attivata all'interno della scheda di gara Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione.

N.B. È onere dell’operatore verificare il corretto caricamento direttamente sulla piattaforma. Il corretto caricamento non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare telematico di gara.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore di ciascuna mandataria. Il soggetto designato quale futuro mandatario provvederà poi a caricare la cartella .zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore del soggetto mandatario, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda

l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

L'Ente ed il gestore del sistema declinano ogni responsabilità nel caso di errato caricamento della documentazione.

Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente Disciplinare i seguenti modelli:

- *Modello domanda di partecipazione;*
- *Dichiarazione Titolare Effettivo;*
- *Dichiarazione assenza conflitto di interessi;*
- *Modello di Avalimento.*

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta in carta semplice, secondo il modello fornito (*Modello di domanda*), e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara, il CCNL applicato di cui al precedente § 2.1 o il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato. In questo caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela.

Trova comunque applicazione l'art. 3, dell'allegato I.01 del Codice.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b); c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lett. c), del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre. In assenza di tale dichiarazione si intende che il consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lett. d) partecipa in nome e per conto proprio. La predetta previsione non è estesa ai consorzi di cooperative né ai consorzi di imprese artigiane (art. 65, comma 2, lett. b) e c)) in quanto non si ritiene che questi ultimi possano indicare sé stessi come esecutori stante lo scopo mutualistico; detti consorzi devono sempre indicare una consorziata esecutrice.

N.B. 2 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal

consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda è compilata e sottoscritta

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la

qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 67, comma 2 lett. b); c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega: copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente, e/o chi vi è tenuto secondo le indicazioni che precedono, compila online il DGUE riprodotto nello *step* DGUE del Bando pubblicato sulla piattaforma. Il DGUE compilato online dovrà essere scaricato in pdf, firmato digitalmente e caricato nella sezione *Doc. gara > Amministrativa*, nelle modalità previste dall'art. 6 “*Deposito telematico documentazione amministrativa*” del Disciplinare Telematico”.

Si richiama quanto segue.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (*compilazione a cura della SUA*)

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, ivi compresa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale (Attestazione SOA) di cui al par. 6.2.1 del presente disciplinare.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C della Parte II del DGUE

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento ed alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, del Codice, sottoscritta con firma digitale dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima rende tutte le dichiarazioni ivi contenute e si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente
- 3) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che **devono essere dettagliatamente descritte**, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;**

Per le dichiarazioni di cui al precedente punto 2) si consiglia di utilizzare l'apposito Modello "Avvalimento", come parte integrante e sostanziale o comunque è necessario rendere tutte le dichiarazioni ivi contenute.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D della Parte II del DGUE

Il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto necessario (o qualificante), **deve** dichiarare a **pena di esclusione** la volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera dettagliata i requisiti interessati nonché le relative prestazioni che intende subappaltare, utilizzando la **sezione D della Parte II del DGUE**. Detta sezione dovrà essere compilata anche laddove in possesso dei requisiti, intenda ricorrere al subappalto "facoltativo" pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto in fase esecutiva del contratto.

FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dell'articolo 119 comma 2, del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare in questa sezione del DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese indicando dettagliatamente le motivazioni che devono essere legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

FARE MOLTA ATTENZIONE:

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, nonché le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) (parte III “Motivi di esclusione – Articoli 94-98 del Codice” del DGUE), va resa individualmente anche dai seguenti soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 94, non firmatari della domanda di ammissione a gara (quindi ciascuno di essi dovrà compilare un DGUE per la parte che interessa):

- ✓ in caso di impresa individuale = titolare e direttore tecnico;
- ✓ in caso di società in nome collettivo = socio amministratore e direttore tecnico;
- ✓ in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- ✓ altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi compreso il revisore legale e cioè quel soggetto che, in attuazione del D. Lgs. 39/2010, ha sostituito il collegio sindacale e può essere un libero professionista o una società di revisione, avente la funzione di esprimere il giudizio sul bilancio dell'impresa e di controllare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili – cfr. Tar Brescia, sez. II, n. 218 del 26.2.2018), del direttore tecnico o del socio unico;
- ✓ dall'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui al comma 3, dell'art. 94, lettere da a) a g) del Codice.

In alternativa, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017).

N.B. 3. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente o siano state adottate misure di *self cleaning*, **dovranno** essere prodotti e trasmessi attraverso la PAD e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

L'operatore economico può dimostrare l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta: in tal caso adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

N.B. 4. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

ATTENZIONE: In ottemperanza ai principi della fiducia e della buona fede codificati, rispettivamente, dagli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 36/2023, l'operatore economico è tenuto a fornire ogni elemento potenzialmente rilevante ai fini della valutazione della sua affidabilità. Si rappresenta infatti che in adesione a recente giurisprudenza (cft. Consiglio di Stato, sez. V, 11 settembre 2025, n. 7282) l'omissione non è irrilevante, potendo costituire uno degli elementi da cui ricavare l'inaffidabilità del concorrente.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo. 6.1, del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere compilato e sottoscritto:

- oltre che dal concorrente singolo,
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94 cc. 2 e 3 del Codice, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente/ausiliario) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del Codice. In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni e informazioni contenute nel DGUE e nel modello di dichiarazioni integrative producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 ed all'art. 98, comma 3, lett. f) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE, anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 94 cc. 2 e 3 del Codice, e le operazioni societarie rilevanti.

15.4. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.4.1. Dichiarazioni integrative contenute nel modello di domanda

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, – utilizzando l'allegato *Modello di Domanda* con il quale:

1. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, le posizioni INPS, INAIL, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio e di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in

altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;

2. di essere una alle micro, piccola e media impresa come definita dall'all. I.1, art. 1, lett. o) del Codice;
3. il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
4. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/2020 (si ribadisce che in questo caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela. Trova comunque applicazione l'art. 3, dell'allegato I.01 del Codice);
5. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
6. di non essere stato destinatario di un provvedimento di decadenza dal beneficio erogato per aver reso falsa dichiarazione ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 455/2000;
7. i dati anagrafici del titolare effettivo compilando la relativa dichiarazione mediante l'Allegato *Dichiarazione titolare effettivo*;
8. che in relazione al presente affidamento ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse rispetto al Comune Committente ed alla Stazione Unica Appaltante come da dichiarazione resa mediante l'Allegato *Dichiarazione conflitto di interesse*;
9. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). **OPPURE** se l'operatore economico dichiara di partecipare contemporaneamente in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che non sussistono collegamenti tali da ricondurre le imprese ad uno stesso centro decisionale e la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
10. di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

11. dichiara, di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
12. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune Committente reperibile al link. <https://halleyweb.com/c109018/zf/index.php/atti-general/index/dettaglio-atto/atto/3> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
13. dichiara di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
14. dichiara di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
15. dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
16. dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di garantire che, entro la data della stipulazione del contratto, o dell'inizio dei lavori in caso di affidamento anticipato, avrà la disponibilità del personale, dei mezzi e delle attrezzature in numero e con i requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale di appalto;
17. dichiara di giudicare i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
18. dichiara quindi remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori, con particolare riferimento a quelli connessi con la propria attività al fine di rendere la prestazione oggetto della procedura;

- b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione del corrispettivo contrattuale o influire sia sulla esecuzione dei lavori richiesti, sia sulla determinazione della propria offerta;
19. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i *“Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)”* di cui al D.M. 5 agosto 2024, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23/08/2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024, come da elaborato progettuale denominato *“TAV. 09 – Relazione C.A.M. (D.M. 5/08/2024)”*, compreso l’impegno a svolgere il lavoro con le modalità previste nel progetto esecutivo, nel Capitolato e nello schema di Contratto anche nelle more della formale stipula del contratto;
20. **a pena di esclusione, dichiara di possedere la patente di cui all’art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008 con punteggio non inferiore a quindici crediti, *OPPURE* di non essere tenuto, ai sensi del citato art. 27, comma 5, in quanto in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del Codice;**
21. (personale di cantiere) di impegnarsi a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.), quale ad es. curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti le procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri, oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori, come richiesto dai vigenti CAM ;
22. (macchine operatrici) di impegnarsi a impiegare macchine operatrici di fase III A, a decorrere da gennaio 2024, di fase IV, a decorrere da gennaio 2026, di fase V, a decorrere da gennaio 2028, presentando al direttore dei lavori, entro 60 giorni dalla stipula del contratto, i manuali d’uso e manutenzione ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza, come richiesto dai vigenti CAM;
23. dichiara se, in caso di aggiudicazione dell’appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell’esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l’osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati;

24. **(per le imprese che occupano oltre cinquanta dipendenti)** allega, **a pena di esclusione**, copia dell'ultimo Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere di parità ovvero, in mancanza di avvenuta trasmissione, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
25. **(per le imprese diverse da quelle di cui al precedente punto e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)** ai sensi degli artt. 57 comma 1, 102 e 113, commi 1 e 2 e dell'All. II.3, art. 1 commi 2 e 3 del Codice, dichiara di impegnarsi, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto derivante dal presente appalto, a consegnare al Comune committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Si impegnano altresì a consegnare al Comune committente, entro il medesimo termine, la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente punto è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali;
26. **(per ciascun operatore economico indipendentemente dal numero di dipendenti occupato)** **a pena di esclusione**, ai sensi degli artt. 57 comma 1, 102 e 113, commi 1 e 2 e dell'All. II.3, art. 1 comma 4 del Codice, dichiara **di impegnarsi ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile⁵.**

(Non sono ammesse percentuali inferiori a quelle stabilite dal Comune Committente ed indicate al § 9.4 del Disciplinare di gara)

⁵ Compatibilmente con i principi dell'Unione Europea, non sussiste alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il **30%** di giovani e donne, qualora le imprese avessero in organico già tutte le figure utili a portare a termine l'appalto e non procedessero a nuove assunzioni. **La dichiarazione va comunque resa a pena di esclusione.**

ATTENZIONE: L'omessa dichiarazione o l'omessa indicazione delle percentuali o di una delle percentuali di cui al precedente punto o di percentuali inferiori a quelle indicate, è causa di esclusione immediata e non è sanabile mediante soccorso istruttorio in quanto definita dall'art. 57, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 *requisito necessario dell'offerta.*

27. di impegnarsi, in caso di ricorso al subappalto, a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare (**oppure**) dichiara, in caso di ricorso al subappalto, di subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al _____ % (indicare una percentuale inferiore al 20%) delle prestazioni che intende subappaltare per le seguenti motivazioni _____ (motivare con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento);
28. dichiara, ai sensi dell'articolo 57, co. 1 del Codice, di garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai propri dipendenti e contro il lavoro irregolare;
29. (**in caso di operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**) indica, ad integrazione di quanto riportato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, la data di deposito della domanda di concordato nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
30. (**in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186*bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. **Allega** una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma lett. d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
31. (**in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,

comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare al Comune la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

32. disciplina dell'emersione progressiva del lavoro sommerso (*Legge 18/10/2001 n. 383*) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 *oppure* di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, ma che il periodo di emersione si è concluso;
33. per le finalità di cui all'art 36, comma 3 del Codice, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del medesimo Codice, **autorizza** la SUA a rendere disponibile nei termini di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 36, la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, la SUA all'ostensione delle seguenti parti dell'offerta e/o delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per le ragioni ed argomentazioni di seguito dettagliatamente e puntualmente riportate: _____;

N.B. 1 - FARE MOLTA ATTENZIONE:

In osservanza agli artt. 35 e 36 del Codice ed alle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement Net4market.

In particolare, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Codice la SUA, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90, rende digitalmente disponibili a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi i seguenti documenti: l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione. Mediante la stessa piattaforma, sulla base dell'art. 36, comma 2, del Codice, i documenti sopra elencati nonché le relative offerte, sono reciprocamente messi a disposizione degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria.

Per quanto concerne gli operatori economici collocatisi nelle posizioni della graduatoria successiva alla quinta, si specifica che l'accesso agli atti è digitalizzato, ai sensi del riferito comma 1 dell'art. 36, per quanto concerne l'offerta dell'aggiudicatario, mentre segue le regole degli artt. 3 bis e 22 e ss. della L. 241/199 e degli gli artt. 5 e 5-bis del D. Lgs. 33/2013 in ordine all'accesso ai documenti di gara dal secondo classificato e, a ritroso, fino all'ultimo. Si precisa che in tal caso, come nel caso di richiesta di accesso a documentazione non soggetta a pubblicazione nei predetti termini di cui all'art. 36, comma 1 e 2 del Codice, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai controinteressati ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.

FARE MOLTA ATTENZIONE:

In relazione alle informazioni che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a), rappresentano *informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà*

industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, la SUA, nella comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90, informa riguardo alla decisione assunta sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte dell'aggiudicatario e degli ulteriori oo. ee. presenti nella graduatoria finale.

Tale decisione è impugnabile unicamente con ricorso ex [art. 116 del D. Lgs. 104/2016](#) notificato e depositato entro dieci giorni dalla stessa comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.

La SUA, nel caso in cui ritenga insussistenti le ragioni di segretezza di cui all'[art. 35, comma 4, lettera a\)](#), del Codice, non può comunque procedere all'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento se non siano trascorsi dieci giorni dalla richiamata comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la SUA, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, osservato *ex multis* dal Consiglio di Stato, (Consiglio di Stato sez. III - 23/02/2024, n. 1832; Consiglio di Stato sez. III, 16.02.2021 n. 1428), **la SUA non ammette istanze di oscuramento integrale dell'offerta tecnica. Invero le esigenze di segretezza tecnica o commerciale possono essere fatte valere solo per le singole informazioni, da oscurare, sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale puntualmente e motivatamente indicate dalla stessa impresa controinteressata.** Resta in capo alla SUA l'autonomo e discrezionale apprezzamento circa la validità e la pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno del diniego opposto dall'operatore economico. (T.A.R. Campania sez. II - Napoli, 30/01/2020, n. 437; T.A.R. Trentino-Alto Adige sez. I - Trento, 19/04/2023, n. 59).

La decisione della SUA in merito è impugnabile unicamente ai sensi dell'art. 36 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione e delle decisioni assunte in merito all'ostensione dell'offerta.

34. attesta di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare;
35. ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 5-bis di dare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE di cui all'art. 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal predetto D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ai fini della verifica da parte della SUA del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice;
36. dichiara di sollevare la SUA Provincia di Fermo, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai

servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni;

37. dichiara di impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati nel corso della presente procedura;
38. dichiara di impegnarsi a conservare la e-mail e la password necessarie per l'accesso al Sistema, con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi;
39. dichiara di impegnarsi a tenere indenne la SUA Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle regole prescritte dal Disciplinare telematico e di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema;
40. dichiara di esonerare la SUA Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti informatici della presente procedura telematica;

FARE MOLTA ATTENZIONE: le suddette dichiarazioni, potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.4.2. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al § 13:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie e le quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie e le quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;

- dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori e della percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.

FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione.

15.4.3. Documentazione a corredo

Il concorrente allega nella cartella .zip relativa alla predetta Documentazione Amministrativa:

1. **verbale definitivo di chiarimenti** di cui al precedente paragrafo 1.2;
2. **ricevuta di pagamento del contributo** a favore dell'ANAC;
3. per l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la **dichiarazione di equivalenze delle tutele, resa ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Codice, e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL**. Resta ferma l'applicabilità della presunzione di equivalenza di cui all'art. 3 dell'allegato I.01 del Codice;
4. (per le imprese/professionisti mandanti che occupano oltre cinquanta dipendenti) copia dell'ultimo **Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, comma 2, D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera o al consigliere regionale di parità.

16. OFFERTA ECONOMICA

Entro il termine perentorio previsto nel “TIMING DI GARA” (*Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica*) il concorrente dovrà caricare a Sistema l'**OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA**, predisposta, secondo le modalità stabilite all'art. 7 del Disciplinare telematico, sulla base del foglio di lavoro reso disponibile a Sistema, nel quale immettere i seguenti elementi:

- a) il ribasso percentuale, in cifre, rispetto all'importo complessivo posto a base di gara pari ad €. 338.088,93, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (quantificati in €. 715,36);

(*) N.B. 1:

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il ribasso è indicato con non più di tre cifre decimali dopo la virgola; per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con arrotondamento alla terza cifra decimale.

b) la stima degli **oneri sicurezza aziendali in cifre** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

N.B. 2:

Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda (es. ponteggi, DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente alla sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc.). Tali costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa.

ATTENZIONE: ai sensi dell'art.108, comma 9, del Codice, la mancata indicazione dei suddetti costi comporta l'esclusione dalla gara.

c) la stima dei **costi della manodopera in cifre**, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice;

N.B. 3:

Si precisa che tali costi dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al § 2.1. pari ad €. 13.528,38 non sono ribassabili, nei termini *ivi* richiamati al N.B. 1. Tale valore ha carattere indicativo, infatti resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Qualora il concorrente decidesse di non confermare l'importo sopra specificato, modificandolo in diminuzione, si procederà ai sensi dell'art. 110, comma 5, lettera d) del Codice (verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi desunti dai contratti collettivi di riferimento).

La stazione appaltante procederà, nei termini suddetti, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, la mancata indicazione dei suddetti costi della manodopera comporta l'esclusione dalla gara.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta economica telematica deve essere compilata nel rispetto delle fasi previste dai punti 1), 2) e 3) dell'art. 7) del Disciplinare telematico. Quanto previsto dal Disciplinare telematico in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell'offerta economica telematica è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l'apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l'esclusione dalla gara.

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono inammissibili le offerte economiche plurime, indicate con un valore di unità che le rendano inapplicabili (es. xxx,yy% o xxxx,yy%) o che superino l'importo a base d'asta.

N.B. 3 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte prive di firma digitale. Saranno altresì escluse le offerte economiche inserite in uno spazio diverso da quello ad esse deputato (es. all'interno dello spazio Doc. Gara Amministrativa o nell'offerta tecnica).

N.B. 4 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa, altresì, che l'offerta economica è sottoscritta digitalmente a pena di esclusione:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. h) del D. Lgs. 36/2023: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma ,1 del Codice, determinato come massimo ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza aziendali e dei costi della manodopera nei termini precisati al precedente N.B. 1 del § 16. Ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista – qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo A

conformemente a quanto previsto nell'Allegato II.2 al Codice dei Contratti per la determinazione della soglia di anomalia come meglio precisato al successivo § 20.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate sono garantite dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di Sistema di tutte le operazioni eseguite sulla PAD, la presente procedura di gara prevede esclusivamente sedute pubbliche digitali, interdette al pubblico, per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

Gli esiti di tutte le operazioni svolte saranno resi noti, ai sensi dell'art. 35 del Codice, dopo l'aggiudicazione mediante pubblicazione dei relativi verbali alla tab. Doc. di Gara della PAD (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo).

N.B. 1:

Si precisa che la **procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara**, atteso che per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. A tal effetto, si richiama quanto consolidata giurisprudenza ha concluso in merito alla necessità di indire/partecipare alle sedute pubbliche in caso di utilizzo di gare telematiche:

“La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte - in quanto permette l'apertura automatica delle buste solo alla conclusione della fase precedente - e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti prima della data e dell'ora della seduta di gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono, quindi, in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).”

In buona sostanza, attraverso la gara telematica, è garantita “non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato” (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388).

“In considerazione di siffatte inequivocabili indicazioni giurisprudenziali, occorre necessariamente ricalibrare il principio di pubblicità delle sedute di gara, rapportandolo, non più ai canoni storici che hanno guidato fino ad oggi l'applicazione dello stesso, bensì all'evoluzione tecnologica messa a disposizione delle procedure di gara telematiche, le quali, come dianzi evidenziato, si svolgono con il supporto di una piattaforma elettronica che assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico).

“Può, dunque, serenamente affermarsi che la necessità delle sedute pubbliche di gara sia oramai venuta meno, essendo stato comunque raggiunto, grazie alla tecnologia, l'obiettivo di “trasparenza e imparzialità” della procedura, come peraltro già prospettato in talune pronunce (cfr. Consiglio di

19. APERTURA E VERIFICA DEI PLICHI PERVENUTI. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

In applicazione dell'art. 107, comma 3 del Codice, il RUP ha deciso di procedere avvalendosi dell'applicazione della c.d. "inversione procedimentale"; pertanto le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica dell'assenza delle cause di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione prescritti dal presente disciplinare. Tale controllo sarà comunque realizzato nei confronti del migliore offerente. La verifica dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC, con conseguente eventuale attivazione del soccorso istruttorio di cui al precedente § 14, sarà svolta invece su tutti i partecipanti.

A tal effetto si rende noto che il Responsabile del Progetto della SA qualificata per la Fase di Affidamento (RPA) procederà il **giorno 07 ottobre 2026, dalle ore 13:30**, alla verifica a sistema dell'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini. Provvederà quindi alla pubblicazione, nella Tab. "Doc di Gara", dell'elenco degli operatori economici partecipanti.

Gli eventuali provvedimenti di non ammissione alla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione

Successivamente, e precisamente il seguente **giorno 08 ottobre 2026 a partire dalle ore 09:00**, il RPA procederà a:

- a) all'apertura delle offerte economiche, verificandone la regolarità formale;
- b) all'eventuale non ammissione delle offerte economiche irregolari;
- c) **alla determinazione della soglia di anomalia, secondo le modalità di seguito precisate;**
- d) all'individuazione della graduatoria provvisoria;
- e) alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte.

Determinazione della soglia di anomalia

Ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista – qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – **l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo A conformemente a quanto previsto nell'Allegato II.2 al Codice dei Contratti per la determinazione della soglia di anomalia.**

In sintesi, qualora il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, il RPA, attraverso il Sistema, procederà come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte

ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

N.B. 3:

Si precisa che l'algoritmo che verrà utilizzato per implementare quanto disposto dall'art. 97, comma 2, del Codice è quello individuato dal MIT con Circolare del 24/10/2019, oltretutto su interpello della Regione Toscana, come confermato da Cons Stato, sez. V, 26/8/2020, n. 5228; *idem* 13/7/2020, n. 4502; *idem* 6/5/2020, n. 2856; Tar Calabria – Catanzaro, 24/02/2020, n. 341; Ord. Cons Stato, sez. V, 20/12/2019, n. 6345; TAR Lombardia – Brescia, sez. I, 08/11/2019, n. 968; TAR Emilia Romagna – Bologna, sez. I, 08/10/2019, n. 765; TAR Sicilia – Catania, sez. I, 16/09/2019, n. 2191; Ord. TAR Calabria - Catanzaro, sez. I, 16/09/2019, n. 363; Ord. TAR Lombardia – Milano, sez. I, 25/07/2019, n. 937, e dalle Deliberazioni ANAC n. 892 del 02/10/2019 e n. 715 del 23/07/2019, ossia:

$$Sa = M + S \times [1 - (c1 \times c2 / 100)]$$

dove

Sa = soglia di anomalia

M = media aritmetica calcolata come descritto dal Metodo A, comma 1, lett. a), dell'All. II.2

S = scarto medio aritmetico

c1 = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi

c2 = secondo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi

Ai sensi del Metodo A, comma 2, dell'All. II.2 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, il RPS, attraverso il Sistema, procederà come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare,

dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20% della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Si precisa che ai fini dei calcoli per la formulazione della graduatoria (somme, medie, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

Come disposto dall'art. 54, comma 1, del Codice, in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ma resta ferma la facoltà di cui allo stesso comma 1, ultimo periodo, del Codice, di sottoporre a verifica, secondo le medesime modalità di cui al paragrafo 19, le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano al Responsabile Unico del Progetto anormalmente basse.

Nel caso in cui l'offerta migliore sia formulata da due o più concorrenti i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo si procederà mediante sorteggio telematico ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RPS, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 20.

FARE MOLTA ATTENZIONE: costituiranno causa di esclusione:

- **la presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice**

- la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a), del Codice, in quanto non conformi ai documenti di gara.

N.B. 1 - FARE MOLTA ATTENZIONE:

In caso di esclusione del concorrente (per carenza dei requisiti, per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta) in una fase in cui la graduatoria di merito è già stata redatta ma la Stazione appaltante non ha proceduto alla relativa aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo dei punteggi ed alla riformulazione della graduatoria, previa espunzione dell'offerta presentata dal concorrente escluso

Pertanto: ogni variazione che intervenga successivamente al provvedimento di aggiudicazione, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara (art. 108, comma 12 del Codice)

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Laddove non trovasse applicazione il sistema di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui al precedente § 19, il RPA comunicherà al RUP l'esito della selezione e la relativa graduatoria in base alle quali potrà decidere di far avviare il procedimento di verifica dell'anomalia al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte che gli appaiono anormalmente basse.

La RPA richiede al concorrente, tramite PAD/PEC, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

Le spiegazioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 110, possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Si precisa che, ai sensi del comma 4 dell'art. 110, del Codice non sono ammesse giustificazioni:

- in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, se del caso con il supporto del verificatore ai sensi dell'41, comma 5 dell'allegato I.7 al Codice, esamina le spiegazioni fornite dall'/gli offerente/i e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il RPA esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4, lett. d) e 110 commi 4 e 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti dal/i concorrente/i verificato/i, risultino al RUP, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Una volta effettuato l'esame delle offerte economiche ed individuata la graduatoria provvisoria, il RPA verificherà che non ricorrano le cause di esclusione e che sussistano i criteri di selezione previsti dal presente disciplinare nei confronti del migliore offerente.

In particolare, il RPA procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa dei suindicati offerenti a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Si ribadisce, invece, che la verifica dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC, con conseguente eventuale attivazione del soccorso istruttorio di cui al precedente § 14, sarà svolta nei confronti di tutti i partecipanti.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice, del Codice, la SUA si riserva di chiedere agli offerenti verificati di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B. 1:

La SUA procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.)

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Si procede quindi alla chiusura delle operazioni di gara ed alla trasmissione di tutti gli atti e documenti della gara al Servizio Appalti, Contratti SUA, ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora, sulla base delle motivate considerazioni e valutazioni svolte dal RUP, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ovvero nei casi di cui all'art. 107, comma 2, del Codice la SUA può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

N.B. 1 - FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che:

- per quanto previsto dall'art. 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la SUA Provincia di Fermo, d'intesa con il Comune, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace. Invero, come evidenziato anche nel parere n. 3942 del 11/12/2025 del MIT, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83 del decreto legislativo n.159 del 2011, *l'acquisizione della documentazione antimafia non è condizione necessaria ex ante per disporre l'aggiudicazione, essendo funzionale alla fase di stipula/conclusione del contratto.*

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La Dirigente del Servizio Appalti, Contratti SUA della Provincia di Fermo, previa verifica della proposta di aggiudicazione, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica della proposta di aggiudicazione, del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. A decorrere dall'aggiudicazione, la SUA procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice

In caso di esito negativo delle verifiche (carenza dei requisiti) o per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15. Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

In caso di esclusione del primo graduato, qualora la Stazione Appaltante abbia già disposto medio tempore l'approvazione, a favore del destinatario, della proposta di aggiudicazione (cd. aggiudicazione *"sospensivamente condizionata"*), si procederà all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione stessa e alla segnalazione all'ANAC (cfr. ex multis Cons. Stato, AP, 26 aprile 2022, n. 7; Cons. Stato, sez. V, 02.11.2021, n. 7303; sez. V, 22.01.2021, n. 683; sez. V, 10 marzo 2021, n. 2047; 27.10.2020, n. 6542).

Resta ferma la possibilità per la Stazione appaltante, ricorrendone i presupposti, di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. ed il potere dell'Anac di applicare sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si accertino specifiche condotte contrarie alle regole della gara da parte dell'operatore escluso (art. 222, comma 13 del Codice). Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

N.B. 2

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 108, comma 12, del Codice: ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, **successivamente al provvedimento di aggiudicazione**, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte eventualmente stabilita nei documenti di gara e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

Il RUP si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice.

La stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, motivato in base all'interesse della stazione appaltante e compatibilmente con la sollecita esecuzione del contratto stesso. Ai sensi dell'articolo 55, comma 2 del Codice, non trovano applicazione i termini dilatori di cui all'art. 18, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di contratto di importo inferiore alle soglie europee.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

In applicazione del disposto di cui all'art. 53, comma 4, del Codice, trattandosi di appalto inferiore alle soglie comunitarie, la garanzia definitiva è calcolata in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, in deroga a quanto previsto dall'art. 117, comma 1, del Codice. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, secondo le modalità prescritte all'art. 18, comma 1, del Codice e del pertinente Regolamento Comunale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto che saranno quantificate e comunicate del Comune Committente prima della stipula.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- ✓ gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- ✓ le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ✓ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Al fine di garantire la tracciabilità dell'intera filiera delle imprese, l'appaltatore si impegna ad inserire in qualsiasi contratto che stipulerà con i subappaltatori/subcontraenti ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche le seguenti clausole:

1.L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2.L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3.L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento assunto dal Comune Committente. L'operatore economico dichiara di essere edotto si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. Il codice è reperibile al link. <https://halleyweb.com/c109018/zf/index.php/atti-general/index/dettaglio-atto/atto/3>.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione (Comunicazione ex art. 90, comma 1, del Codice).

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante l'accesso alla tab. *Accesso agli atti* e comunicata agli interessati mediante la medesima nota con cui è comunicata l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del Codice.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante. La disponibilità dei documenti è garantita mediante la PAD, tab. *Accesso agli atti* e comunicata agli interessati mediante la medesima nota con cui è comunicata l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, del Codice. Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non

verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RPA al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti la procedura dell'appalto è il TAR Marche. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche Via della Loggia, 24, 60121 Ancona.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Fermo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

La Stazione Appaltante, in conformità al Regolamento Europeo del 27 aprile 2016 n. 679 (*General Data Protection Regulation*), di seguito "GDPR", e al D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. del 10/08/2018 n. 101, informa sulle modalità di trattamento dei dati forniti.

La richiesta di partecipazione alla presente procedura di gara, acquisite le sotto riportate informazioni, comporta il consenso inequivocabile dell'interessato a che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si comunica quanto segue:

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Fermo, avente sede legale a Fermo, 63900, in Largo Don Gaspare Morello n. 2/4, PEC: provincia.fermo@emarche.it, sito istituzionale <https://provincia.fermo.it>.

La Provincia di Fermo, quando opera in qualità di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), a seguito di convenzione con gli Enti che hanno aderito al servizio gestione gare erogato mediante la piattaforma telematica di *e-procurement* denominata “NET4MARKET” e dei servizi correlati (es. consulenze, pareri etc.), assume il ruolo di “Contitolare del trattamento” ai sensi dell’art. 26 del GDPR.

2. Oggetto e caratteri del trattamento

Il trattamento ha ad oggetto i dati personali dell’interessato di carattere comune (es. anagrafici, di contatto, di carattere economico e fiscale, previdenziali ed assicurativi, di carattere tecnico e merceologico) e relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di persone fisiche in relazione con gli operatori economici di cui all’art. 10 del GDPR, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e le qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Tali dati vengono raccolti attraverso apposita modulistica.

Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all’art. 9 del GDPR.

Il dato personale trattato per le finalità di cui al successivo punto 4) è stato raccolto anche presso enti pubblici e/o privati, tramite banche dati o siti internet sia ad accesso pubblico, sia ad accesso subordinato ad apposita registrazione (es. BDNA di cui al D. Lgs. n.159/2011, Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al D.L. n. 189/2016, convertito in L. n. 229/2016).

3. Base giuridica del trattamento

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, nonché per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

La fonte normativa che prevede obblighi o compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati è la vigente normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica (D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, etc.), la quale attribuisce al Titolare l’esercizio della funzione per cui è tenuto a trattare i dati personali.

4. Finalità del trattamento

I dati personali sono raccolti ai soli fini dello svolgimento della procedura di gara e per i

procedimenti amministrativi (stipulazione, esecuzione e rendicontazione del contratto) e giurisdizionali conseguenti, e successivamente trattati in coerenza con tali finalità.

La tipologia e la quantità di dati personali raccolti è determinata per il conseguimento delle finalità indicate e i dati non sono trattati per finalità diverse o incompatibili con quelle dichiarate. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto risponde alla necessità di ottemperare ad obblighi normativamente stabiliti in tema di procedimenti ad evidenza pubblica relativi all'affidamento dei contratti di appalto, concessione o altra tipologia contrattuale legislativamente prevista. In particolare, i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dalla *lex specialis* sia ai fini della partecipazione alla gara, sia ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, della stipulazione, esecuzione e rendicontazione del contratto, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

5. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati trattati

I dati forniti o comunque raccolti verranno trattati nell'ambito delle procedure di cui al punto 4 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari.

I dati sono trattati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per conseguire le finalità del trattamento specificata al punto 4 per cui sono stati raccolti.

Alla data di cessazione del trattamento, il titolare procederà ad effettuare l'ulteriore trattamento di archiviazione in formato cartaceo ed informatico secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di documentazione amministrativa e alla loro conservazione nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di conservazione e scarto della Provincia di Fermo.

La Provincia di Fermo non effettua per i dati personali, richiesti ai fini del punto 2) della presente informativa, alcun trattamento di profilazione o trattamento automatizzato, salvo l'adeguamento alle future diverse disposizioni di legge.

6. Destinatari, comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati da parte del Titolare ai seguenti destinatari:

- altre amministrazioni pubbliche, da qualificarsi come titolari autonomi o responsabili del trattamento, la cui attività istituzionale sia connessa dalla vigente normativa con il trattamento in oggetto, cui per tali ragioni i dati dovranno essere comunicati; in particolare saranno comunicati ai seguenti Enti: Autorità Nazionale Anticorruzione, Ministero della Giustizia, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Agenzia delle entrate, enti previdenziali, altri enti certificatori;

- soggetti diversi da pubbliche amministrazioni, che trattano i dati personali per conto del Titolare del trattamento, in quanto designati Responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema; in particolare saranno comunicati, trattati ed archiviati presso una società terza (Net4Market), anche operante tramite servizi Cloud certificati da AgID, che svolge, per conto della Provincia di Fermo, attività di gestione tecnica della piattaforma telematica di *e-procurement* gestita da Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (CR)
- eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di gara e di collaudo o di altri organismi di nomina obbligatoria o facoltativa (es. collegio consultivo tecnico), che verranno di volta in volta costituiti;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali o consulenti incaricati per la tutela del Titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini del conferimento dell'incarico, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita.

I dati personali dell'interessato non sono diffusi dal Titolare del trattamento, se non nei limitati e specifici casi in cui ciò è richiesto obbligatoriamente dalla disciplina vigente in materia di anticorruzione ed in materia di trasparenza amministrativa, di cui, in particolare, al D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, comma 1, lettera b); alla L.n. 190/2012, art. 1, comma 16, lett. b); al D. Lgs. n. 36/2023, art. 20, mediante pubblicazione sia sul profilo del committente (sito internet istituzionale), sia sui mezzi previsti dalla vigente normativa ed al D. Lgs. n. 267/2000 TUEE.LL. in materia di pubblicazioni all'albo pretorio online.

7. Natura del conferimento e conseguenze per l'interessato della mancata comunicazione dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per legge e l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Provincia di Fermo potrebbe determinare, come conseguenza e a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Il concorrente è consapevole che i dati forniti alla Provincia di Fermo, in caso di aggiudicazione all'esito di una procedura di gara gestita dalla Provincia di Fermo in qualità di centrale di committenza (SUA) per gli Enti aderenti, saranno comunicati ai predetti Enti Aderenti per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti e per i relativi adempimenti di legge.

8. Referente interno e persone autorizzate al trattamento dei dati

Il Referente “interno” del trattamento è il Dirigente del Settore I “Affari generale e Legali – SUA – Risorse Umane” Dott. Lucia Marinangeli, e-mail lucia.marinangeli@provincia.fm.it , tel. +39 0734 232341.

Le persone autorizzate al trattamento sono, in relazione alla mansione svolta, i funzionari del servizio “S.U.A.”, nonché gli incaricati del trattamento della Società Net4market che svolge servizi strumentali di manutenzione della piattaforma telematica di *e-procurement* per conto della Provincia di Fermo (servizi di aggiornamento, help-desk di I e II livello, etc.).

La Società “Net4market - CSAméd s.r.l.”, avente sede principale a Cremona (CR) in Corso G. Matteotti n. 15, è responsabile del trattamento dei dati in qualità di gestore e manutentore della suindicata piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

9. Diritti dell’interessato e diritto di reclamo

L’interessato potrà, in ogni momento, esercitare i Suoi diritti presentando apposita istanza nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Tra i diritti riconosciuti all’interessato dal GDPR rientrano quelli di:

- richiedere al Titolare l’esistenza di un trattamento dei propri dati personali, e, in caso positivo, l’accesso e la copia dei propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei propri dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, par. 1, del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel par. 3 dello stesso articolo; la limitazione del trattamento dei propri dati personali al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, par. 1, del GDPR;
- richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso dell’interessato, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca della stessa conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, a un’autorità di controllo (Autorità Garante

per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

L'interessato può esercitare i suoi diritti contattando il Titolare di cui al punto 1 o attraverso il Referente di cui al punto 8.

10. Responsabile della protezione dei dati personali della Provincia di Fermo.

La Provincia di Fermo, in osservanza al GDPR e al richiamato D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, come modificato dal D. Lgs. 10/08/2018 n. 101, ha nominato l'Avv. Nadia Corà della "Rete Entionline – All Privacy" quale Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.) esterno. Il RPD si occupa di coadiuvare la Provincia nella corretta applicazione della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali ed è contattabile direttamente dall'interessato attraverso la e-mail: consulenza@entionline.it e la PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it.

La Dirigente

Responsabile Unico del Progetto della Stazione Appaltante Qualificata

Dott. Lucia Marinangeli